



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai gestori delle scuole non paritarie della Lombardia

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia

Oggetto: **Domanda di inserimento o dichiarazione di mantenimento nel registro dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia delle scuole non paritarie - a. s. 2022/23**

DOMANDA DI INSERIMENTO

L'inserimento e il mantenimento nel registro regionale delle scuole non paritarie sono disciplinati dal D.M. 82/2008, attuativo del D.M. 263/2007.

Con la presente nota si forniscono indicazioni per la presentazione delle istanze.

Per l'anno scolastico 2022/23 la domanda di iscrizione (allegato 1) - a firma del gestore, se persona fisica o del Legale Rappresentante se Ente pubblico o privato - dovrà essere inviata esclusivamente via pec entro il **31 Marzo 2022** all'indirizzo **drlo@postacert.istruzione.it**.

Non potranno essere accolte istanze prodotte in data successiva al termine suindicato, istanze non validamente documentate o comunque non conformi alla normativa vigente.

La domanda, corredata dalla documentazione dei requisiti richiesti (allegati 1 e 2), dovrà specificare:

- a) sede legale dell'Ente gestore;
- b) denominazione che la scuola intende assumere;
- c) tipologia di scuola a cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti;
- d) indirizzi che si intende attivare nell'anno scolastico 2022/23.

La domanda, inoltre, dovrà contenere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dal D.M. 82/2008, dal D.M. 263/2007 e dalla Legge 27/2006, e attestare che la scuola presenti le seguenti condizioni di funzionamento:

- a) adozione di un progetto educativo e dell'offerta formativa conformi ai principi della Costituzione e ai vigenti ordinamenti scolastici italiani, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne per la scuola dell'infanzia);
- b) disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici e adeguati alla funzione in relazione al numero degli studenti;
- c) impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche muniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola e impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- d) alunni frequentanti in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie;
- e) consenso al Trattamento Dati Personali sottoscritto dal gestore.

La scuola dovrà assumere espressamente la denominazione "Scuola non paritaria", con *esplicitazione* dell'indirizzo che si uniforma agli ordinamenti vigenti.

La scuola non paritaria non può rilasciare titoli aventi valore legale, né attestati intermedi con valore di certificazione legale. Tuttavia, la frequenza regolare della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione (art. 2.3 del D.M. 82/2008). Gli alunni di una scuola non paritaria che richiedono l'iscrizione in una scuola statale o paritaria devono sostenere l'esame di idoneità ai sensi del D.lgs. 62/2017, art. 10 comma 3.

L'Ufficio, verificata la documentazione prodotta dalla scuola e accertato il possesso di tutti i requisiti, comunicherà l'esito positivo al gestore e procederà entro il **30 giugno 2022** all'inserimento della scuola nell'elenco regionale con l'indicazione della tipologia di scuola, degli indirizzi o dei corsi di studio attivati, con effetto dall'anno scolastico 2022/23 (art 1.3 del D.M. 82/2008).

A seguito del riconoscimento, la scuola acquisisce lo status di "scuola non paritaria" e viene registrata nell'Anagrafe delle scuole non statali su piattaforma SIDI del Ministero dell'Istruzione, mediante l'attribuzione da parte degli UAT del codice meccanografico.

Entro lo stesso termine del **30 giugno**, in caso di non accoglimento dell'istanza, verrà comunicato il diniego (art.1.4 del D.M. 82/2008).

L'Amministrazione scolastica si riserva di disporre eventuali accertamenti ispettivi presso la sede.

Ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa dev'essere tempestivamente comunicata all'Ufficio, che provvederà a effettuare le dovute verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO NEL REGISTRO REGIONALE DELLE SCUOLE NON PARITARIE

A norma dei Decreti Ministeriali sopracitati, entro il **31 marzo** di ciascun triennio successivo al primo inserimento, il gestore o il Rappresentante Legale della scuola non paritaria deve dichiarare espressamente la propria volontà di rimanere inserita nel registro regionale e la permanenza del possesso dei requisiti (art. 3.1 del D.M. n. 263/07), ovvero chiederne la cancellazione.

La richiesta, che va inviata utilizzando l'allegato 3, per poter essere accolta deve contenere la dichiarazione della permanenza dei requisiti per il mantenimento.

Il registro regionale delle scuole non paritarie è aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link:

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0023749.28-10-2021.pdf

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII

Letizia AFFATATO

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:

Allegato 1: domanda di inserimento scuole non paritarie (word, 28 kb)

Allegato 2: dichiarazione sostitutiva (word, 19 kb)

Allegato 3: dichiarazione di mantenimento nel registro regionale (word, 22 kb)

Allegato 4: informativa sul trattamento dei dati personali (pdf, 73 kb)

Responsabile del procedimento: Letizia Affatato